

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 9.

Istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino. (15R00466) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2015, n. 18.

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali. (15R00434) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2015, n. 0148/Pres.

Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia istituito dall'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). (15R00440) Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 63.

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell'Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005. (15R00446) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 64.

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015. (15R00447) Pag. 28


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 65/R.


Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente. (15R00448) Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2015, n. 23.

Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare «Autoporto di Castellalto», modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche. (15R00454) Pag. 31





REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 9.

Istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***ISTITUZIONE DEL COMUNE DI BORGO CHIESE****Art. 1.***Fusione dei comuni di Brione, Cimego e Condino*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei comuni di Brione, Cimego e Condino.

2. La circoscrizione territoriale del comune di Borgo Chiese è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei comuni di Brione, Cimego e Condino.

3. Alla data di cui al comma 1 i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Borgo Chiese le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Condino alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.*Capoluogo e sede del comune*

1. La sede legale del comune di Borgo Chiese è situata nell'abitato di Condino, che costituisce il capoluogo del comune.

2. Lo statuto del comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il comune di Borgo Chiese subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine di Brione, Cimego e Condino.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

Art. 5.*Municipi*


1. Lo statuto del nuovo comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.

3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;



c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo comune di Borgo Chiese.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di Borgo Chiese e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli comuni negli ambiti territoriali dei comuni di origine.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Il personale dei comuni d'origine è trasferito al nuovo comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 10.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo comune di Borgo Chiese, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune di Borgo Chiese.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del comune di Borgo Chiese, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto comune di Condino vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 11.


Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del comune di Borgo Chiese si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei tre comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;



2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1) candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2) candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 12.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del comune di Borgo Chiese è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del comune di Borgo Chiese spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63, per i sindaci e gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 4 livello base.

Art. 14.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo comune di Borgo Chiese, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L, come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei comuni estinti.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. Al comune di Borgo Chiese spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00466



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2015, n. 18.

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 4, primo comma, numero 1 *bis*, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l' art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.

2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del "sistema integrato Regione-Autonomie locali" di cui al Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato in data 23 ottobre 2014, cui sono parte, oltre all'ente Regione, i Comuni, le Province fino al loro superamento e le Unioni territoriali intercomunali, di seguito denominati "enti locali".

3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2.

Principi

1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:

a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'art. 119 della Costituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;

b) danno attuazione ai principi della riforma della finanza locale di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono, con la Regione e con lo Stato, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei.

3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.

5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.

Art. 3.

Ordinamento della finanza locale

1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell' art. 9 del decreto legislativo 9/1997.

Art. 4.

Armonizzazione dei bilanci

1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all' art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.



2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

TITOLO II

SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

L'autonomia finanziaria degli enti locali

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'art. 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.

2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.

3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.

4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6.

Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali

1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'art. 119 della Costituzione, e in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'art. 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia

della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:

1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;

2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'art. 2, comma 3;

3) sostenere la fusione dei Comuni.

3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.

4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.

Art. 7.

Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato

1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.

2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'"Intesa per lo sviluppo regionale e locale" di seguito denominata "Intesa per lo sviluppo".

3. La programmazione generale inerente l'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di consultazione preliminare con la competente Commissione consiliare.

4. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:

a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare;

b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;

c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;



d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.

5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'art. 13, comma 1:

a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;

b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.

6. Le modalità di definizione della posizione del Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'Intesa per lo sviluppo sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

Capo II

LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.

La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.

3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.

4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;

c) trasferimenti regionali ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12;

d) trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;

e) trasferimenti dell'Unione europea;

f) altre entrate.

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

Art. 9.

Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale

1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina:

a) tributi propri spettanti agli enti locali;

b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;

c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;


d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.

3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

4. La legge di cui al comma 1:

a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari dei tributi.



5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.

Art. 10.

Imposte locali di carattere speciale

1. La legge regionale organica di cui all'art. 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'art. 9, trova applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e sull'imposta di soggiorno.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, si considerano località turistiche quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 e conformemente alla previsione dell'art. 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:

a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;

b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;

d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;

e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.

Art. 12.

Finanziamento di funzioni trasferite o delegate

1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

Art. 13.

Risorse finanziarie a favore degli enti locali

1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate dagli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'art. 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.

2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.

3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'art. 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'art. 14, comma 9, lettera b).

Art. 14.

Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'art. 5 della legge regionale 26/2014 ,



con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'art. 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanziava annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del *referendum* per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'art. 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del *referendum* gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'art. 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'art. 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'art. 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;

b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'art. 7, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.

10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b).

11. La legge finanziaria regionale stanziava un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'art. 47 e fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3.

Art. 15.

Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, è determinato:


a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;

2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).



3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.

Art. 16.

Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.

6. Il Programma di cui al comma 2:

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;

b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);

c) l'ente locale beneficiario dell'incentivo;

d) l'oggetto dell'investimento;

e) il valore complessivo dell'investimento;

f) l'importo dell'incentivo regionale;

g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento;

h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;

i) lo stato di avanzamento dell'investimento;

l) la circostanza che l'ente beneficiario non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.

8. Gli enti locali interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Programma di cui al comma 2, comunicano, tramite la piattaforma per le autonomie locali, la volontà di aderire al programma.

9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.

11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:

a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;



b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;

c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.

15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.

16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:

a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all'art. 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);

c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.

17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:

a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;

b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

Art. 17.

Erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti

1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, i fondi di cui all'art. 14, commi 2, 8 e 9, lettera a), sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali.

2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

Art. 18.

Coordinamento della finanza pubblica

1. In attuazione del principio di cui all'art. 2, comma 2, il presente capo definisce le regole per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

2. Ferma restando la misura del concorso complessivo di cui al comma 1, come determinata dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente e nei protocolli d'intesa fra Stato e Regione, sono definite con legge regionale finanziaria le specifiche misure, nonché le eventuali modalità per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

Art. 19.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali


1. Ai sensi di quanto previsto nell'art. 18, gli enti locali sono tenuti:

a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'art. 21;

c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'art. 22.

2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.



3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019.

4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.

6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

Art. 20.

Saldo finanziario in termini di competenza mista

1. Il saldo finanziario in termini di competenza mista è definito secondo la normativa statale.

2. Per la determinazione del saldo di cui al comma 1 sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera *a*), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del Protocollo d'intesa Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera *a*), la Regione riconosce, altresì, agli enti locali anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale:

a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno ad ogni singolo ente locale, anche in relazione al riparto degli spazi finanziari regionali;

b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché le indicazioni riferite alla modulistica in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato.

6. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto:

a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;

b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;

c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.

7. Le tempistiche previste per la ridefinizione degli obiettivi agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

8. La modulistica di cui al comma 5, lettera *b*), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 10 e 11. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.

10. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'art. 19, comma 1, gli enti locali nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'art. 21, comma 1.

11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano l'obiettivo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *a*), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate.



12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 10 e 11, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.

13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'art. 19, comma 1.

14. In relazione a quanto previsto dal comma 13, il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista.

15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'art. 19, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 10.

Art. 21.

Riduzione del debito

1. Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.

2. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 1 gli enti locali per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

3. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;

e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

Art. 22.

Contenimento della spesa di personale

1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.


3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.

Art. 23.

Concorso al contenimento della spesa

1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali



accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.

3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e di quello specifico di ciascun ente, di cui al comma 2.

4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l'obiettivo specifico in termini di risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è assegnato a ogni singolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente assegnati agli enti locali.

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 24.

Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

Art. 25.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Per dare attuazione al principio di cui all'art. 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali è previsto un collegio composto da tre componenti.

4. Nei Comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 è previsto un collegio composto da tre membri; il collegio dura in carica tre anni.

5. Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i Comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa.

Art. 26.

Elenco regionale dei revisori

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.

3. Con regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo.

5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

Art. 27.

Scelta dei revisori e durata dell'incarico


1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'art. 26 mediante procedura telematica.

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e



la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.

6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

Art. 28.

Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'art. 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all'art. 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

Art. 29.

Compenso dei revisori

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:

- a) della tipologia di ente;
- b) della classe demografica di appartenenza;
- c) di specifici indicatori economico-finanziari;
- d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni appartenenti all'Unione territoriale intercomunale, previsto dall'art. 25, comma 5, sulla base del numero di comuni, all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del medesimo organo di revisione.

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Capo III

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI


Art. 30.

Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

2. Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali nelle seguenti categorie:

- a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;
- b) standard: presentano indici strutturali nella media;
- c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.



3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:

- a) gli indici di stabilità finanziaria;
- b) le eventuali condizioni gestionali significative;
- c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2;
- d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).

4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.

Art. 31.

Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'art. 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

2. Con il regolamento di cui all'art. 30, comma 3, sono definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui all'art. 30.

3. Il regolamento di cui all'art. 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.

4. Con legge regionale sono definiti:

a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di inelleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;

b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

Art. 32.

Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:

a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività previste nell'art. 31;

b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni previste nell'art. 31.

2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.

3. Ai fini di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:

a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 33.

Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati

1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE


Capo I

SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI

Art. 34.

Unitarietà del sistema di finanza pubblica

1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'art. 2, comma 4, la



struttura regionale competente in materia di autonomie locali, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014):

a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;

b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;

c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;

d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.

2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.

3. Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla Piattaforma digitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione che quantifica, in particolare, la percentuale di decurtazione applicata nell'anno successivo a valere sul Fondo ordinario e di perequazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, o sui fondi transitori di cui agli articoli 45 e 47.

Art. 35.

Andamento finanza pubblica locale

1. La Regione assicura a favore degli enti locali, anche attraverso verifiche, il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l'andamento, individua, promuove e diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata attraverso una struttura regionale dedicata, con il supporto dell'Osservatorio per la riforma previsto all'art. 59 della legge regionale 26/2014 e con la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, affinché possano essere adottate eventuali misure correttive o di supporto nella legge regionale finanziaria o di assestamento del bilancio.

Art. 36.

Supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, la Regione promuove attività di formazione e informazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di fi-

nanza pubblica e di valorizzazione della competitività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 35, con regolamento regionale, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei conti pubblici locali.

3. Le verifiche di cui all'art. 35 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse e agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

4. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione si dota di un sistema informativo regionale per la finanza locale implementato dagli enti locali che hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente la propria situazione finanziaria attraverso l'inserimento dei movimenti contabili e finanziari. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 sono definiti le modalità e i criteri di inserimento dei dati nel sistema.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennialmente gli ambiti specifici delle verifiche, nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di campionamento.

Art. 37.

Tavoli tecnici in materia di finanza locale

1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.

2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.

Capo II

ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI

Art. 38.

Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali

1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.

2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.



Art. 39.

Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.

2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.

3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'art. 36, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.

Art. 40.

Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto del Comune o della Provincia devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'art. 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'art. 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.

Capo III

LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 41.

Indennità degli amministratori locali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.

2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;

b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;

c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;

d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;

f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;

g) per gli amministratori, a eccezione dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2;

h) previsione di un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.



Art. 42.

Divieto di cumulo

1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.

2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE

Art. 43.

Norme per i Comuni risultanti da fusione

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.

2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.

3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.

6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Capo I

REGIME TRANSITORIO

Art. 44.

Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015

1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 30 novembre.

2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'art. 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.

3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.

Art. 45.

Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.



2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:

a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'art. 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 42, comma 4, della legge regionale 26/2014;

b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.

3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'art. 15.

4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.

5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

Art. 46.

Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziante nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di attivazione della funzione.

2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.

3. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

4. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 3, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

5. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.

6. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di tre previsto dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 5, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 40.000 euro e un'assegnazione di 10.000 euro per ciascuna delle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 26/2014.

8. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 della funzione di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.

Art. 47.

Norma transitoria in materia di entrate delle Province

1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.



2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.

3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.

4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:

a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;

b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.

5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'art. 10.

6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.

Art. 48.

Norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore

1. Dall'anno 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'art. 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

2. L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell'art. 17, comma 1, della legge regionale 26/2014.

3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.

Art. 49.

Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale

1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.

2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'art. 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'art. 22 della medesima legge regionale, nonché dell'art. 69, comma 1, lettera

a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

Art. 50.

Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali

1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 2, e all'art. 15 della legge regionale 26/2014.

2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'art. 39, comma 1, e nell'art. 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.

Art. 51.

Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria

1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.

3. Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'art. 26:

a) possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.

4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 52.

Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 30, comma 3:

- a) trova applicazione la normativa statale in materia;
- b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 53.

Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale.

TITOLO VI

NORME DI MODIFICA E FINALI

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI)

Art. 55.

Inserimento dell'art. 5 bis nella legge regionale 19/2013

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis (*Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni*). 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera b), o dell'art. 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall'art. 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.

2. La legge provvedimento prevista dall'art. 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.»

Capo II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

Art. 56.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 9/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogata.



Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

Art. 57.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 26/2014

1. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «Ove alla scadenza del primo quadriennio successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. ».

2. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014.».

3. Al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 26/2014, dopo le parole «nel primo triennio», sono aggiunte le seguenti: «, decorrente dal 2016.».

Art. 58.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 26/2014

1. All'art. 7 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «l'1 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 ottobre»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il

60 per cento della popolazione dell'Unione, entro trenta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta.».

Art. 59.

Modifica all'art. 29 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di cui all'art. 26, qualora esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'art. 26 ovvero di cui all'art. 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.».

Art. 60.

Modifica all'art. 35 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 7 dell'art. 35 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.».

Art. 61.

Modifica all'art. 53 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.».

Art. 62.

Inserimento del capo II bis nel titolo VI della legge regionale 26/2014

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente capo:

«Capo II Bis - Centralizzazione della committenza.

Art. 55 bis (*Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia*)

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;



c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

Art. 63.

Modifica all'art. 60 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'art. 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.».

Capo IV

NORME FINALI

Art. 64.

Popolazione residente

1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alla popolazione sono interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati forniti dalla struttura regionale deputata alla gestione di tali dati. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni fusionisti;

b) per le Unioni territoriali intercomunali la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni appartenenti alle medesime Unioni.

2. La popolazione da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo I del titolo III è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla «Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)» individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.

Art. 65.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);

b) il comma 18 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

c) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

e) i commi 10, 10 bis e 11 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

g) il comma 32 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

h) il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

i) i commi 57, 58 e 59 dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

j) i commi 48 e 74 dell'art. 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

k) i commi 22 e 72 dell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

l) i commi 13, 14, 15 e 18 dell'art. 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

m) il comma 47 dell'art. 14, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 66.

Norme finanziarie

1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale.



2. L'assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:

a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci, salvo quanto disposto nella lettera b);

b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.

3. L'Unione territoriale intercomunale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale la quota di assegnazione regionale non utilizzata.

4. Entro il 31 gennaio 2017 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la Piattaforma digitale dedicata.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all'art. 14, la Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'art. 42 della legge regionale 26/2014.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

10. Per le finalità di cui all'art. 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: «Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali».

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

12. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8, comma 9, della legge 26/2014.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".


14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.

16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro il 30 settembre 2015, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del *referendum*.

17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del *referendum* per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.

18. Il riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.



19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.

20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.

21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni».

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2015, n. 0148/Pres.

Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia istituito dall'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2015*)

IL PRESIDENTE

Premesso che con l'art. 10, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finan-

ziaria 2013)» è stato istituito l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

Considerato che il comma 96, dell'art. 10, della legge regionale 27/2012 prevede che la Regione disciplina le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 95 con regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, sentita la competente Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2015, n. 742, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia previsto dall'art. 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»;

Visto il parere favorevole sulla sopra citata deliberazione della Giunta regionale, espresso, a maggioranza, dalla V Commissione permanente nella seduta del 18 giugno 2015, giusta nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 7917/P del 22 giugno 2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1311;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia istituito dall'art. 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)», nel testo allegato al presente decreto del quale costruisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO


Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia istituito dall'art. 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.



Art. 2.

Istituzione, tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale

1. L'Albo regionale è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali ed è tenuto e gestito con modalità telematiche dal Servizio competente in materia elettorale, di seguito denominato Servizio.

2. L'Albo regionale riporta i dati anagrafici dei Sindaci emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente.

3. L'Albo regionale è pubblicato sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Sono iscritti all'Albo regionale, previa richiesta, i sindaci cessati dalle funzioni che abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni, anche non consecutivamente, presso comuni compresi nel territorio regionale, e non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II, del codice penale.

Art. 4.

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Servizio sulla base del modello approvato dal Direttore centrale competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali. La domanda di iscrizione è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

2. La domanda di iscrizione è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo qualora dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta del direttore del Servizio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Eventuali incompletezze sono comunicate al richiedente, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni.

Art. 5.

Revisione e cancellazione dall'Albo regionale

1. Il Servizio verifica ogni cinque anni la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 in capo agli iscritti all'Albo regionale. A tale fine, gli iscritti trasmettono, su richiesta del Servizio, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, è disposta la cancellazione dall'Albo regionale.

3. La cancellazione è altresì disposta in qualsiasi momento qualora il Servizio accerti d'ufficio il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero su richiesta dell'interessato.

4. Gli iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare ogni cambiamento dei requisiti di cui all'art. 3 nonché la variazione dei recapiti comunicati al momento dell'iscrizione.

5. Il servizio accerta, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti sia in sede di richiesta di iscrizione che di verifica quinquennale della permanenza dei requisiti.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00440

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 63.

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell'Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 7 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 1/2009, introdotte dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996,



60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), che ha delineato il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta regionale. Ciò al fine di garantire una migliore operatività delle disposizioni stesse, anche alla luce del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso;

2. È necessario semplificare le procedure, già previste in legge, di possibile diversa assegnazione, nel corso della legislatura, di responsabili di segreteria dagli uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale alle segreterie dei gruppi consiliari, eliminando il vincolo della dimensione del gruppo;

3. È necessario disporre l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, lettera j), della l.r. 5/2008, che non appare in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale sopravvenuta in materia di incarichi attribuibili a soggetti in quiescenza, direttamente applicabile anche alle regioni;

4. È necessario introdurre una disposizione relativa al rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale di sanità (ARS), a completamento delle modifiche apportate all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015) e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 84 della l.r. 90/2014 per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione.

Approva la presente legge

Art. 1.

Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4-bis della l.r. 1/2009

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 4-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: " lettera b " sono sostituite dalle seguenti: " lettere b) e b-bis) ".

2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 4-bis della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:

" g-bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all'articolo 4-ter, comma 2-bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell'ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); ".

Art. 2.

Direzioni. Modifiche all'articolo 4-ter della l.r. 1/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

" b) l'attuazione delle politiche settoriali; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

" b-bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-ter della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

" 2-bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell'ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. ".

Art. 3.

Composizione del comitato di direzione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2009 le parole: " lettera b) , " sono sostituite dalle seguenti: " lettere b) e b-bis) ".

Art. 4.

Competenze dei direttori. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

" k-bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a) della l.r. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell'ufficio ricoperto, istituite per l'istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all'erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali; ".

2. Dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

" k-ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

" 3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale. ".

Art. 5.

Competenze dei responsabili di settore. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2009

1. Nell'alinnea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2009 la parola: " omogeneo " è soppressa.



2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:

“ *b-bis*) assicura, nei casi di cui all'articolo 4-*ter*, comma 2-*bis*, l'apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 3, lettera *g bis*); ”.

Art. 6.

Vacanza dell'incarico del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “ Direttore generale e di direttore, ” sono inserite le seguenti: “ o in caso di vacanza dell'incarico, ”.

Art. 7.

Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “ è responsabile ” sono sostituite dalle seguenti: “ sono responsabili ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 8.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009, le parole: “ composto da oltre tredici consiglieri ” sono soppresse.

Art. 9.

Conflitto di interesse. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2008

1. La lettera *j*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è abrogata.

Art. 10.

Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell'ARS. Modifiche all'articolo 82-decies della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 82-*decies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“ 3-*bis*. Il rapporto di lavoro del direttore dell'ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto. ”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2015

(*Omissis*).

15R00446

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 64.

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 7 agosto 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere *v*) e *z*), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;



Considerato quanto segue:

1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell'approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all'esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Vincolo di destinazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:

“ 2-ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) ”.

Art. 2.

Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “all'articolo 10, comma 15” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 10, comma 16 ”.

Art. 3.

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “ all'articolo 10, comma 15 ” sono sostituite dalle seguenti: “ all'articolo 10, comma 16 ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 2-bis. In deroga all'articolo 14, comma 2-bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste

sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale. ”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2015

(*Omissis*).

15R00447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 65/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 7 agosto 2015*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;



Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 21 luglio 2015;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 778;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno introdurre la deroga al divieto di riasunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria qualora lo stesso abbia prestato servizio presso la Regione Toscana per meno di novanta giorni;

2. è necessario apportare adeguamenti al d.p.g.r. 33/R/2010 per ciò che concerne le disposizioni in materia di valutazione del personale dirigente, in coerenza con le modifiche introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012).

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 4
del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") è aggiunto il seguente periodo: "Il divieto non opera qualora il candidato abbia lavorato per un periodo inferiore a novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni dell'interessato."

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 28-quinquies
del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Nella rubrica dell'articolo 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola "generale" è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole "dei direttori generali e dell'avvocato generale" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore generale, dell'avvocato generale e dei direttori".

3. Al comma 3 dell'articolo 28-quinquies del d.p.g.r. 33/R/210 la parola "generale" è soppressa.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 28-undecies
del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Alle riunioni dell'OIV partecipa un dirigente dell'amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali."

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 28-duodecies
del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Il comma 6 dell'articolo 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.

2. Il comma 7 dell'articolo 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

"7. L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell'avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'approvazione della relazione di cui all'articolo 28-sexies, l'OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture."

4. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:

"7-ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione."

5. Il comma 8 dell'articolo 28-duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

"8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009, è determinato l'eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all'avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante."

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2015

ROSSI

(Omissis).

15R00448



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2015, n. 23.

Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare «Autoporto di Castellalto», modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 97 - Speciale - del 25 settembre 2015)

(Omissis);

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Art. 1.

Destinazione d'uso e trasferimento di proprietà

1. Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato «Autoporto di Castellalto» sono destinate all'insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla regione) e successive modificazioni, all'Azienda regionale attività produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

2. È fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari.

3. Il presidente della regione e la giunta regionale, entro il termine massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente articolo.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 28/2002

1. Nella rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) dopo il termine «Roseto degli Abruzzi» la parola «, Castellalto» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2002 dopo il termine «Roseto degli Abruzzi» la parola «, Castellalto» è soppressa.

3. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2002 dopo il termine «Roseto» le parole «e Castellalto» sono soppresse.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche

1. Nelle more del riordino delle funzioni esercitate dalle province in materia di controllo e vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche, l'efficacia delle disposizioni normative di cui ai titoli III e IV della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sospesa a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 28/2011 e fino al 31 dicembre 2015 trova applicazione la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.


L'Aquila, 22 settembre 2015

D'ALFONSO

15R00454




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 2 0 5 *

€ 3,00

